

## **TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

### **TABELLE DANNO BIOLOGICO ANNO 2012**

Aggiornamento a cura di Roberto Parziale sulla base dell'incremento Istat per l'anno 2011 applicato sugli importi determinati per l'anno 2011. Si applica per tutti i risarcimenti per i quali non trova applicazione espressa la legge 57/2001.

## TRIBUNALE DI ROMA

*Anche per il 2012 il tribunale di Roma presenta le tabelle di liquidazione del danno biologico, elaborate sulla base dei precedenti giudiziari dell'ufficio e nel rispetto dei criteri impartiti dalla giurisprudenza di legittimità.*

*Tra questi, il principio della uniformità di trattamento nella liquidazione del danno biologico, affermato come imprescindibile condizione di equità da Cass. sez. III, n. 12408/2011, non ha ancora ottenuto la auspicata risposta in sede normativa. Inoltre, la stessa Corte di Cassazione, con successive pronunce (Cass., sez. III, n. 14402/11; sez. III, n. 18641/11; sez. Lavoro, n. 16866/11) ha espresso indirizzi non univoci, circa i contenuti tabellari con i quali dare attuazione al principio di uniformità di trattamento.*

*In attesa dell'approvazione in sede normativa di parametri tabellari applicabili anche al risarcimento dei postumi invalidanti di maggiore gravità, il Tribunale di Roma intende offrire un contributo di trasparenza e razionalizzazione nelle liquidazioni del danno alla persona, in vista dell'individuazione, almeno in via giurisprudenziale, di criteri condivisi idonei a costituire una base di uniformità nei giudizi civili e del lavoro.*

# TRIBUNALE DI ROMA

## Liquidazione del danno da inabilità temporanea (in Euro) anno 2012

- Assoluta al 100%	€ 103,30
- Relativa al 75%	€ 77,49
- Relativa al 50%	€ 51,65
- Relativa al 25%	€ 25,83

*Si è ritenuto di dover aggiornare l'importo giornaliero definito per l'anno 2012 sulla base del solo tasso di inflazione annuo rilevato nel corso del 2011 dall'Istat, al fine di adeguare ad un valore più realistico il pregiudizio subito dal danneggiato che non è in grado, del tutto o in parte, di svolgere il complesso delle attività in cui si estrinseca la vita.*

*Si ritiene di dover ricordare che la invalidità assoluta di cui si fa riferimento nel caso di specie non corrisponde alla ordinaria incapacità lavorativa, vale a dire la condizione che rende non esigibile la prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, ma nella accezione che interessa si tratta di una condizione che rende impossibile del tutto la esplicazione di tutte le più importanti attività in cui si estrinseca la vita. Nei casi in cui tale incapacità non è tale da rendere non esplicabili tali attività si avrà un valore parziale sulla base della quantità e qualità delle attività che non possono essere svolte.*

*Tale importo viene riconosciuto nel caso di inabilità temporanea da applicare a tutti i casi nei quali non trovino espressa applicazione gli importi stabiliti originariamente dalla legge 57/2001 e riconfermati dall'articolo 139 del decreto legislativo 209/2005 trattandosi di casi in cui normalmente si è in presenza di una invalidità connotata da situazioni più gravi o più complesse rispetto a quelle previste dal legislatore per i casi di micropermanente conseguente ad incidenti stradali.*

*Questi importi troveranno pertanto applicazione in tutti i casi in cui la legge non preveda espressamente che si applica la legge 57/2001 fino al 31 dicembre 2005 e dal 1° gennaio 2006 dall'articolo 139 del decreto legislativo 209/2005, come confermato dalla sentenza 12408/2001 della Corte di Cassazione.*

### **1. Le novità del 2012**

La tabella del danno biologico elaborata dal Tribunale di Roma per il 2012 porta con sé due variazioni.

La prima è quella ordinaria in quanto gli importi del 2011 sono stati adeguati della percentuale elaborata dall'Istat in relazione all'aumento del costo della vita per impiegati ed operai, pari al 3.3%.

La seconda innovazione è conseguenza di un approfondimento che è giunto ad individuare dei criteri per la liquidazione del danno biologico in caso di decesso intervenuto nel corso del giudizio o prima di essa per causa diversa dalle lesioni oggetto di risarcimento.

2. Per quanto riguarda il primo aspetto si è ritenuta la necessità di confermare le valutazioni operate nell'anno 2011 rinviando all'anno 2013 una eventuale rivisitazione sulla base della verifica dei risultati della applicazione della tabella in questione.

È stato, pertanto, operata unicamente una rivalutazione degli importi sulla base del tasso di inflazione rilevato dall'Istat per l'anno 2011 pari al 3.3%.

### **3. Criteri per la liquidazione del danno biologico in caso di decesso intervenuto nel corso del giudizio o prima di essa per causa diversa dalle lesioni oggetto di risarcimento.**

La giurisprudenza afferma che non può essere risarcito il danno tabellarmente determinato, ma una somma che tenga conto del tempo trascorso rispetto al momento del decesso. Tale principio risulta chiaramente esposto nella decisione della corte di cassazione Sez. III, 31 gennaio 2011, n. 2297 secondo la quale in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, pur tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi (Cass. Sez. III, 31 gennaio 2011, n. 2297).

Analoghi orientamenti erano già stati espressi in precedenza cfr. Cass. Sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191 secondo cui in caso di lesioni gravissime con perdita della salute e con perdita totale della capacità lavorativa sia generica che specifica, il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico sicché, ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno, devono aggiungersi in aumento le altre componenti, secondo un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e dell'eventuale probabile aggravamento verificatosi successivamente, ove documentato e scientificamente provato. Anche la morte della vittima per cause indipendenti dalla lesione originaria incide sulla valutazione del danno biologico futuro, che resta tale nella sua integrità sino al tempo del decesso, come debito di valore: la riduzione non opera, però, sulla determinazione del danno biologico statico (consolidamento dei postumi al tempo della vita e riconoscimento della invalidità) ma solo sulla determinazione del danno biologico globale, considerato ai valori attuali al tempo della decisione (di primo grado o di appello, se sia in discussione la determinazione del danno in tale grado) in relazione alla estinzione del danno futuro a seguito dell'intervenuta morte o Cass. Sez. III, 24 ottobre 2007, 22338, secondo cui ai fini della liquidazione del danno biologico, l'età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica. Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla

probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua. Tenuto conto del fatto che la cassazione ha specificamente escluso che si possa utilizzare un riferimento ai valori della incapacità temporanea, che è diretta a compensare un pregiudizio di fatto diverso da quello più complesso rappresentato dal concetto di danno biologico, occorre individuare del parametri che possano consentire di procedere alla liquidazione con una sufficiente omogeneità. Ritiene il Tribunale di Roma che i parametri di cui tenere conto debbano i seguenti:

- a) il danno non è una funzione costante crescente con il tempo. Ciò significa che non si acquisisce giorno per giorno una frazione del danno complessivo ma si acquisisce subito (ovviamente nella misura dei postumi stabilizzati) una parte – che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta – subito ed una parte che invece è correlata con i progressivi pregiudizi – fisici e psichici che il soggetto incontra nel tempo<sup>1</sup>;
- b) tale importo è quantificato in un valore compreso tra il 10% ed il 50% in relazione alla entità del danno biologico calcolato sulla base della seguente tabella
  - da 0 a 20% - da 0 a 10%
  - da 21 a 40% - da 10% a 20%
  - da 41 a 60% - da 20% a 30%
  - da 61 a 80% - da 30% a 40%
  - da 81 a 100% - da 40% a 50%
- c) la parte restante è pari al rapporto tra la somma tabellare ridotta dell'importo già considerato (supponendo un danno biologico pari al 40% per il quale sia stato determinato un 20% come danno immediato, resterebbe l'80% da ripartire in base alla sopravvivenza) per il numero di giorni di sopravvivenza rispetto alla vita media (vale a dire si calcola la durata della sopravvivenza prevedibile secondo la vita media, si divide per il danno residuo e si ottiene la somma (calcolato a giorno o a mese o ad anno) da moltiplicare per il periodo di sopravvivenza concreta;
- d) per un calcolo più realistico occorre tenere conto non della durata della vita media per tutti ma della durata della vita media per fasce di età ( in questo modo, ad esempio si determina che una persona di 80 anni se la vita media come dato generale sarebbe di 82 anni (calcolata come media dell'individuo a prescindere dal sesso di cui per il momento le tabelle del risarcimento del danno non tengono conto), nel caso concreto ha, invece una aspettativa di vita di circa dodici anni, per il fatto che ovviamente nella determinazione della loro aspettativa di vita media incide il fatto che si tratta di persone destinate a vivere più a lungo in quanto la vita media sconta i decessi avvenuti prima del tempo. Questo dato è espresso in una tabella che, per fasce di età, potrebbe indicare la ed aspettativa di vita a partire dai quaranta anni età alla quale inizia a divaricarsi significativamente l'età media dalla aspettativa di vita.

Fascia di età	Età media	Aspettativa di vita
0 - 10	82	82
11 - 20	82	82
21 - 30	82	82
31 - 40	82	82
41 - 50		83

<sup>1</sup> nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi (Cass. Sez. III, 31 gennaio 2011, n. 2297).

51 - 60		85
61 - 70		87
71 - 80		89
81 - 90		92
91 - 95		+ 4 anni
96 - 99		+ 3 anni

#### **4. L'ulteriore danno non patrimoniale**

Per l'anno 2012 il Tribunale di Roma ha ritenuto di non dover apportare variazioni ritenendo che sia opportuno valutare il risultato dei criteri introdotti all'esito di almeno un biennio di sperimentazione.

Detta valutazione, quindi, sarà effettuata nel 2013.

Per comodità di consultazione si allega la nota esplicativa relativa agli anni precedenti.

# TRIBUNALE DI ROMA

## **Liquidazione dell'ulteriore danno non patrimoniale**

Per la valutazione equitativa nel caso di effettiva prova (ivi compresa la presunzione nell'ambito del diritto civile) del danno secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26792/2008 (il ristoro di tale danno, infatti, compete a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato potendo in questo caso essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale; b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno limitatamente ai soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto; c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati dovendo, volta a volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr ad es. Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684), si ritiene necessario prendere in considerazione, per il concreto esercizio del relativo potere, un criterio che utilizzi, al fine di individuazione della somma adeguata a quanto provato, un importo percentuale di quanto liquidato a titolo di danno biologico in misura ordinariamente non eccedente il 60%, tenuto conto che nelle tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale non era compresa alcuna quota relativa al cd danno non patrimoniale soggettivo. Sotto questo aspetto si è ben consci del fatto che al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, la suprema corte ha avuto modo di ricordare che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di

## TRIBUNALE DI ROMA

Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).

Di conseguenza il meccanismo individuato non determina la attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute ma si è ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un'adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo. L'esercizio del potere equitativo non consegue, infatti, ad una valutazione arbitraria da parte del giudice, ma nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto sulla base, però, di parametri di carattere generale individuati in base alle liquidazioni volta a volta operate dai giudici del medesimo Tribunale che si occupano del medesimo contenzioso.

La finalità della predeterminazione di almeno un parametro di riferimento consiste nel fare in modo che si possa ricostruire l'iter logico attraverso anche diversi giudici sono giunti alla determinazione del relativo importo, e consente di allontanare il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri, senza poter avere un minimo di rapportabilità degli importi in caso di sostanziale equivalenza del danno non patrimoniale riconosciuto esistente. Non vi è dubbio, infatti, che da un lato il risarcimento non è collegato al giudice ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati ed al tempo stesso consenta di ricostruire l'iter logico

## TRIBUNALE DI ROMA

valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione – spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione – ha attribuito un determinato risarcimento.

Tale soluzione, inoltre, risponde anche alla esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice – si tratta di una delle esigenze per le quali si avviò la riflessione che giunse alla creazione di un sistema tabellare per la valutazione del danno biologico, sistema che ha dato buona prova di sé essendo alla base degli interventi legislativi in materia di cd micropermanenti e macro permanenti – al fine di consentire il funzionamento dei sistemi di definizione precontenziosa dei conflitti, tenuto conto che l'intero sistema del risarcimento in materia di circolazione dei veicoli è basato proprio sulla capacità delle assicurazioni e dei danneggiati di trovare un corretto componimento delle rispettive posizioni.

Sotto questo aspetto la indicazione come valore di riferimento della metà di quanto liquidato a titolo di danno biologico serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo destinato ad essere ulteriormente affinato tenendo conto delle circostanze del caso concreto che consentiranno di andare anche oltre in presenza di specifica prova del pregiudizio subito, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in materia di circolazione stradale o comunque in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi – quale il pregiudizio all'onore cui si riferisce la sentenza richiamata della corte di cassazione o in tutti quei casi in cui non essendovi un danno biologico non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.

## TRIBUNALE DI ROMA

Nel caso di danno provato in via presuntiva tenuto conto dell'ordinario pregiudizio conseguente alla tipologia delle lesioni, si ritiene che si possa ulteriormente individuare delle fasce che attribuiscono un importo pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, con una base comunque del 10%, maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso concreto.

Per meglio comprendere si può ipotizzare la sottostante tabella che individua come in concreto opera detto criterio, tenendo sempre conto che tali tabelle non costituiscono vincoli assoluti ma devono sempre essere temperati con le particolarità del caso concreto.

<b>Scaglioni danno biologico</b>	<b>Percentuale danno non patrimoniale</b>	<b>Range applicabile</b>
Fino al 10%	15%	Dal 7,5% al 22,5%
Dal 10% al 20%	20%	Dal 10% al 30%
Dal 20% al 30%	25%	Dal 12,5% al 37,5%
Dal 30% al 40%	30%	Dal 15% al 45%
Dal 40% al 50%	35%	Dal 17,5% al 52,5%
Dal 50% al 60%	40%	Dal 20% al 60%
Dal 60% al 70%	45%	Dal 22,5% al 67,5%
Dal 70% al 80%	50%	Dal 25% al 75%
Dal 80% al 90%	55%	Dal 27,5% al 82,5%
Dal 90% al 100%	60%	Dal 30% al 90%

E' appena il caso di ricordare che la valutazione del danno non patrimoniale di cui ci si sta occupando nulla ha a che vedere con la operazione di possibile personalizzazione – tenuto peraltro conto che, come riconosciuto dalla stessa corte di cassazione, il valore tabellare già

## **TRIBUNALE DI ROMA**

corrisponde ad una situazione media e, quindi, la personalizzazione opera solo nel caso di situazioni che non possano ritenersi rientrare nella media - degli importi tabellari per adeguarli al caso concreto.

**Anno 2012**

**Importo del triplo pensione sociale**

**€ 16.731**

NB ricordo che attualmente occorre fare riferimento all'importo dell'assegno sociale che dal 1996 è previsto per i soggetti privi di reddito ed ha sostituito la pensione sociale che è rimasta in vigore e viene aggiornata solo per i soggetti che già ne fossero titolari prima del 1996. L'importo per il 2011 ammonta ad euro 429 mensili ed un importo di euro 5.5770 annuali (fonte Inps). L'importo del triplo della pensione sociale è determinato moltiplicando per 3 l'importo annuo ( $€ 5.577 \times 3 = € 16.731$ ).

## TALIESSSI LEGALI

(Tabelle di aliquote civili e successive modificazioni)

Dal	Al	%	Normativa
21/04/1942	15/12/1990	5%	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
16/12/1990	31/12/1996	10%	Legge 26 novembre 1990, n. 353
01/01/1997	31/12/1998	5%	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01/01/1999	31/12/2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01/01/2001	31/12/2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01/01/2002	31/12/2003	3,0%	D.M. 11 dicembre 2001
01/01/2004	31/12/2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01/01/2008	31/12/2009	3,0%	D.M. 12 dicembre 2007
01/01/2010	31/12/2010	1,0%	D.M. 4 dicembre 2009
01/01/2001	31/12/2011	1,5%	D.M. 7 dicembre 2010
01/01/2012	-	2,5%	D.M. 12 dicembre 2011

**MICROPERMANENTI DLGS 209/2005**  
**Liquidazione del danno da inabilità temporanea**  
**Aggiornata al dm 17 giugno 2011**

- Assoluta al 100%	<b>€ 44,28</b>
- Relativa al 75%	<b>€ 33,21</b>
- Relativa al 50%	<b>€ 22,14</b>
- Relativa al 25%	<b>€ 11,07</b>

*L'importo è stato fissato con il dm 17 maggio 2011 e si applica nel caso di inabilità temporanea nei casi in cui trovano applicazione i soli parametri di liquidazione introdotti dalla legge 57/2001, poi abrogato e sostituito dall'articolo 139 del d.lgs. 209/2005 per i casi di cd "micropermante" conseguente ai soli incidenti stradali (cfr Cass. sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).*